

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50 E S.M.I..

Il sottoscritto Gianni Dal Maso, nominato dalla CRUI componente della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con atto del Direttore della CRUI del 06 luglio 2022, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento della "GARA APERTA DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA PER IL SISTEMA UNIVERSITARIO E DI RICERCA ITALIANO E RELATIVI SERVIZI MANUTENTIVI – CIG (CIG 9208565C39)", con la presente:

- Dichiaro espressamente di accettare la nomina di cui sopra;
- Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro altresì, l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse richiamate espressamente dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 (art 35-bis D. Lgs. 165/2001, art 51 cpc, art 42 D. Lgs. 50/2016) e dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016:

- 1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto;
- 2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di affidamento ai sensi dell'art. 77, comma 5 del Codice appalti;
- 3) di non aver concorso, in qualità di componente della commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
- 4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla commissione giudicatrice;
- 5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001;
- 6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice;
- 7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione giudicatrice e alla CRUI e ad astenersi dalla funzione;
- 8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
- 9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Trieste, 7 luglio 2022

FIRMA

“Art. 77. (Commissione giudicatrice)

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.”